

Penale Sent. Sez. 4 Num. 28573 Anno 2026
Presidente: MONTAGNI ANDREA
Relatore: CIRESE MARINA
Data Udienza: 15/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso l'ordinanza del 10/03/2026 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA

udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
sentite le conclusioni del ' che si riporta alla memoria depositata
alla scorsa udienza e insiste per il rigetto del ricorso.

Si dà atto che alle ore 10.36 è presente l'avvocato GIACHINO ANGELA del foro di
CATANIA in difesa di la quale insiste per l'accoglimento dei motivi di
ricorso e chiede l'annullamento dell'ordinanza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'11 marzo 2026 il Tribunale di Catania ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [redacted] avverso l'ordinanza con la quale il Gip del locale Tribunale aveva disposto nei confronti del medesimo la misura degli arresti domiciliari con il presidio del braccialetto elettronico in quanto gravemente indiziato di aver partecipato al sodalizio criminoso contestato al capo A) dell'incolpazione provvisoria, avente carattere transnazionale e finalizzato alla produzione, all'importazione e allo spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish, ravvisando altresì un alto rischio di recidivanza.

Il ruolo attribuito all'indagato era in particolare quello di collaborare con altri sodali, ovvero il [redacted], nella riscossione del denaro dell'associazione detenendo con [redacted] la cassa comune ed occupandosi di elargire i compensi agli appartenenti al gruppo criminale.

2. Avverso detta ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge nonché il vizio di motivazione sotto il profilo del difetto di autonoma valutazione nonché la motivazione apparente dell'ordinanza genetica sia per ciò che riguarda gli indizi che per le esigenze cautelari, integralmente recepite dalla richiesta del P.M. e dalla C.n.r. senza alcun vaglio critico. A fronte di una memoria che denunciava in modo analitico la natura "copia-incolla" dell'ordinanza genetica, il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare giurisprudenza che ammette tale modo di procedere ed afferma apoditticamente che il Gip avrebbe assolto a tale onere sia differenziando la posizione degli indagati, sia graduando la misura. Si assume, pertanto, che la motivazione sarebbe soltanto apparente.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza. Anche in questo caso, con apposita memoria erano state messe in evidenza criticità che afferivano alla presenza degli elementi costitutivi del reato associativo oltre che alla differenza tra il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 ed il concorso di persone nel reato. Nel caso di specie, il Tribunale ha valorizzato: il conto cointestato con [redacted] e i versamenti in contanti; la telefonata del 29 luglio 2024 del funzionario di banca che chiedeva le dichiarazioni dei redditi del ricorrente e del cognato, segnalando i "tantissimi versamenti in contanti" per un importo "enorme"; la gestione del denaro e la presunta cassa comune desunta da conversazioni ambientali; dal pagamento degli stipendi ai sodali; la riscossione di

crediti per forniture di stupefacente; le dichiarazioni spontanee del il quale ammetteva di sapere che in Spagna si occupava di una coltivazione di marijuana ma riconduceva la gestione del conto e dei movimenti in denaro ad un rapporto familiare e ad una operazione immobiliare lecita.

Con la memoria si era chiarito che gli elementi richiamati erano del tutto compatibili con un rapporto meramente fiduciario-familiare in cui il si limitava a gestire somme per conto di senza con ciò inserirsi stabilmente nel sodalizio, tanto che che lo stesso Gip aveva escluso qualsiasi partecipazione del nei reati fine.

Si assume, pertanto, che si tratta di motivazione apparente poiché il Tribunale non si confronta con la circostanza che non vi è una sola conversazione in cui parli di droga né con la incensuratezza ed il radicamento familiare e lavorativo dello stesso.

2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 lett. c) e 275 comma 3 cod. proc. pen.

Si assume che il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare la presunzione de qua affermando che gli elementi difensivi non sono sufficienti a superarla, senza tuttavia indicare quali elementi di segno contrario dimostrino un pericolo attuale e concreto ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen..

Il Tribunale si è limitato a fondare il pericolo quasi esclusivamente sulla gravità e natura dei fatti contestati e non alla situazione attuale del singolo limitandosi ad affermare che il aveva continuato ad avere affari stabili con e altri sodali sino al marzo 2025. La misura degli arresti domiciliari non è, pertanto, preceduta da una valutazione individualizzata che tenga conto della persona del

2.4. Con il quarto motivo si deduce l'omesso esame di specifiche censure di cui alle memorie difensive depositate e la motivazione apparente in quanto non prende in esame gli argomenti prospettati.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato.

Va premesso che in tema di misure cautelari personali, la necessità di un'autonoma valutazione da parte del giudice delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, richiesta dall'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, deve ritenersi assolta

quando l'ordinanza, benché redatta con la tecnica del c.d. copia-incolla, accolga la richiesta del P.M. solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice o la diversa graduazione delle misure costituiscono, di per sé, indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, nell'intero complesso delle sue articolazioni interne. (Sez. 2, n. 25750 del 04/05/2017, Rv. 270662).

Nella specie, facendo applicazione di tale principio, il Tribunale ha ritenuto che l'ordinanza genetica abbia effettuato una ragionata e consapevole disamina del complessivo compendio indiziario, come desumibile anche dalle formule riepilogative adottate, soffermandosi sulla valutazione dei gravi indizi escludendoli per taluno, tanto per il reato associativo quanto per i reati fine (come nel caso del Ha proseguito il Tribunale evidenziando come il Gip abbia operato autonome valutazioni anche con riferimento alle esigenze cautelari, rilevando che, mentre il Pubblico Ministero aveva chiesto per tutti gli indagati del delitto associativo la misura di massimo rigore, il Gip ha applicato la misura gradata degli arresti domiciliari, motivando specificamente, sia pure sinteticamente sulla base di quali elementi specifici abbia ritenuto superabile la presunzione relativa ex lege prevista dall'art 275 comma terzo cod. proc. pen. Da ciò il Tribunale ha desunto, in maniera argomentata che il Gip, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha posto in essere un autonomo approfondimento, rielaborando in maniera autonoma l'intero compendio probatorio.

2. Il secondo motivo é parimenti manifestamente infondato.

Deve in primo luogo ribadirsi l'ormai pacifico principio di diritto espresso da questa Corte secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv. 255460); deve quindi qualificarsi come inammissibile il ricorso che si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in atti, poiché costituisce una censura afferente al merito della decisione, in quanto implicitamente teso a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di

alcuni elementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Rv. 216367) o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884).

Nella specie il giudice del riesame ha ricostruito l'attività investigativa svolta dalla Procura di Catania in sinergia con l'autorità giudiziaria spagnola che ha disvelato l'esistenza di una associazione criminale transnazionale diretta e promossa da [redacted] dedita all'attività di coltivazione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti che si sviluppava tra il territorio di Catania e la Spagna, in specie nei pressi della città di Barcellona dove era stata realizzata una piantagione *indoor*. Le indagini consentivano di accertare che [redacted], stabilmente assistito da un rete di collaboratori, in parte facenti parte del suo nucleo familiare tra cui la moglie, il cugino, il nipote e suo cognato,

e in parte estranei, si occupava della coltivazione sfruttando la normativa più favorevole rispetto a quella italiana, in tema di stupefacenti, per minimizzare i rischi, ne sosteneva i costi e coordinava con elevata capacità imprenditoriale le attività funzionali al traffico illecito predisponendo di volta in volta il confezionamento, lo stoccaggio, il trasporto via mare su navi commerciali o imbarcazioni private.

Quanto alla differenza tra la partecipazione al reato associativo ed il concorso di persone nel reato, nuovamente invocata dalla difesa, va rilevato che per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza dell'associazione in un dato momento storico (così Sez. 3, n. 22124 del 29/04/2015, Rv. 263662-01, e Sez. 4, n. 516716 del 16/10/2013, Rv. 257905-01). Tenuto conto di questa prospettiva, il contributo, purché funzionale per l'esistenza dell'associazione in quel momento storico, può essere del tipo più vario: esemplificativamente è stato ritenuto partecipe il soggetto che risultava essere l'intestatario del contratto di locazione dell'immobile all'interno del quale era occultata e venduta la sostanza stupefacente (così Sez. 4, n. 516716 del 2013, cit.). Si è affermato che la partecipazione ad un'associazione di narcotraffico integra un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in modalità diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Rv. 282139-01).

Ciò premesso, il Tribunale non ha mancato di valutare specificamente il ruolo del [redacted] e segnatamente il ruolo svolto di cassiere del sodalizio, come desunto dalle molteplici intercettazioni ambientali riportate nel corpo

motivazionale del provvedimento impugnato con argomenti che non vengono in alcun modo scalfiti dalle deduzioni difensive. A sostegno dell'ipotesi accusatoria vengono in particolare menzionate le conversazioni intercorse tra [redacted] e l'impiegato dell'istituto di credito ove lo stesso in tratteneva un conto cointestato con il cognato [redacted] in occasione del quale il secondo gli spiegava che doveva portare in banca le dichiarazioni dei redditi sue e del cognato perché a cagione di controlli incrociati era emersa una movimentazione di denaro "enorme"; la conversazione intrattenuta con la moglie alla quale, avuta la risposta che non era possibile produrre la documentazione fiscale il giorno successivo, come era stato richiesto, raccomandava di "preparare le buste del matrimonio". A ciò si aggiunge l'accesso di un coindagato presso l'abitazione del [redacted] per prelevare denaro da consegnare in Spagna al [redacted] e le conversazioni intercorse con soggetti deputati a recuperare il denaro per importi rilevanti.

3. Il terzo motivo é manifestamente infondato.

Ed invero, il Tribunale ha fatto corretta applicazione della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. tenuto conto sia della gravità e della natura dei fatti in contestazione sia dell'elevato pericolo di recidiva; per contro l'indagato non ha fornito elementi idonei a superare detta presunzione che non siano stati vagliati ma si limita ad una censura di carattere meramente avverso.

4. Manifestamente infondata è altresì la doglianza con la quale il ricorrente lamenta l'omesso esame delle deduzioni formulate nelle memorie depositate dinanzi al Tribunale del riesame.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice non è tenuto a fornire una specifica e analitica risposta a ciascun argomento difensivo, essendo, invece, sufficiente che la motivazione dia conto delle ragioni poste a fondamento della decisione attraverso un percorso argomentativo idoneo a rendere comprensibile l'iter logico seguito e incompatibile con le contrarie prospettazioni della parte. Ne consegue che l'omessa menzione di una memoria difensiva o di singole deduzioni in essa contenute non integra, di per sé, un vizio di motivazione quando le questioni prospettate risultino comunque esaminate, anche implicitamente, attraverso la complessiva struttura argomentativa del provvedimento.

Ne consegue che la parte che deduca l'omessa valutazione di memorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomento "decisivo" per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Rv. 276511).

Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha diffusamente illustrato le ragioni della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sviluppando considerazioni logicamente incompatibili con le contrarie allegazioni difensive e la censura si risolve, pertanto nella generica richiesta di una più approfondita confutazione di argomenti già disattesi, collocandosi, in realtà, sul terreno del merito della valutazione cautelare non consentita in questa sede.

5. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di Euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 luglio 2026

Il Consigliere estensore
Marina Cirese

Il Presidente
Andrea Montagni

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

